

Gennaio 2026: CBAM e Codici Doganali Obbligatori

Gentile Cliente,

Con la presente desideriamo informarVi che, a partire dal **1° gennaio 2026**, il Meccanismo di Adeguamento del Carbonio alle Frontiere (CBAM) entrerà nella sua **fase definitiva**.

Da tale data, l'importazione di merci soggette a CBAM (cemento, fertilizzanti, ferro e acciaio, alluminio, idrogeno, energia elettrica) sarà consentita **esclusivamente** agli operatori in possesso della qualifica di **"Dichiarante CBAM Autorizzato"** (DAC), salvo specifiche esenzioni.

Al fine di evitare blocchi delle merci in dogana, Vi preghiamo di prendere nota dei seguenti **codici TARIC (Certificati)** che dovranno essere tassativamente indicati nelle dichiarazioni doganali a partire dal 01/01/2026 per giustificare l'importazione.

Se la Vostra azienda ha ottenuto l'autorizzazione dall'Autorità Competente (in Italia, il MASE), dovrete fornirci il seguente codice per ogni importazione:

Se siete "DICHIARANTE AUTORIZZATO CBAM"

- **CODICE Y128:** Da utilizzare per indicare il Vostro **Numero di Conto CBAM** (assegnato al momento dell'autorizzazione). L'inserimento di questo codice certifica che siete un soggetto autorizzato ad importare merci CBAM.

Se avete presentato la Domanda DICHIARANTE AUTORIZZATO CBAM ma non avete ancora avuto l'autorizzazione

Se non avete ancora ottenuto lo status di Dichiarante Autorizzato al 1° gennaio 2026, ma avete presentato regolarmente la domanda, potrete continuare ad importare temporaneamente utilizzando questo codice:

- **CODICE Y238:** Da utilizzare se **la domanda per ottenere la qualifica di dichiarante CBAM autorizzato è stata presentata entro il 31 marzo 2026**.
 - *Nota:* Questo codice permette di proseguire le importazioni in attesa della decisione dell'autorità. In caso di successivo rifiuto dell'autorizzazione, le merci importate saranno soggette a sanzioni e regolarizzazioni.

CASI DI ESENZIONE TOTALE DA OBBLIGHI CBAM

Se la merce o la spedizione rientra in specifici casi di esenzione previsti dal Regolamento, dovrete indicarci uno dei seguenti codici per non applicare il meccanismo:

- **CODICE Y237:** Per merci aventi **origine nell'Unione Europea** (es. merci in reintroduzione che non hanno subito lavorazioni sostanziali all'estero).
- **CODICE Y134:** Per merci originarie di specifici territori esenti, ovvero **Büdingen, Helgoland o Livigno** (in riferimento all'Art. 2, par. 4 del Reg. 2023/956).
- **CODICE Y135:** Da utilizzare per le **deroghe in virtù dell'Articolo 2, paragrafo 3** del Regolamento.
 - *Attenzione:* Con le modifiche del 2025, questo paragrafo si riferisce principalmente alle merci destinate all'uso nell'ambito di **attività militari**.
 - *Nota sulla soglia de minimis:* Vi ricordiamo che è stata introdotta una nuova esenzione per gli importatori che non superano le **50 tonnellate** totali di merci CBAM per anno civile. Se rientrate in questa casistica, siete esonerati dagli obblighi (autorizzazione e certificati), ma la

conformità a tale soglia sarà monitorata. Verificate con noi il codice corretto da applicare per questa specifica esenzione se diversa da Y135.

Cosa fare ora:

1. **Verificare i volumi:** Se prevedete di importare più di 50 tonnellate di merci CBAM nel 2026, dovete richiedere l'autorizzazione come Dichiarante CBAM.
2. **Presentare la domanda:** La domanda va presentata tramite il Portale CBAM. Se la presentate entro il **31 marzo 2026**, potrete utilizzare il codice **Y238** per evitare il blocco delle merci.
3. **Comunicarci i codici:** Assicuratevi che per ogni spedizione dal 01/01/2026 ci forniate il riferimento all'autorizzazione (Y128), alla domanda in corso (Y238) o all'esenzione applicabile.

Ecco l'elenco delle merci e dei relativi codici di Nomenclatura Combinata (NC) soggette al meccanismo CBAM a partire dal **1° gennaio 2026**.

Questo elenco si basa sull'**Allegato I del Regolamento (UE) 2023/956**, integrato dalle modifiche apportate dal recente **Regolamento (UE) 2025/2083** (Pacchetto Omnibus) che ha perfezionato alcune voci in vista della fase definitiva. (se schiacciate il triangolo vedrete le voci una per una)

1. Cemento

- **2507 00 80:** Altre argille caoliniche.
 - *Nota importante per il 2026:* Il Regolamento 2025/2083 ha modificato questa voce per **escludere le argille caoliniche non calcinate**. La dicitura corretta diventa: "ex 2507 00 80 — Altre argille caoliniche escluse le argille caoliniche non calcinate",.
- **2523 10 00:** Cementi non polverizzati detti «clinkers».
- **2523 21 00:** Cementi Portland, bianchi, anche colorati artificialmente.
- **2523 29 00:** Altri cementi Portland.
- **2523 30 00:** Cemento alluminoso.
- **2523 90 00:** Altri cementi idraulici.

2. Energia Elettrica

- **2716 00 00:** Energia elettrica.

3. Concimi (Fertilizzanti)

- **2808 00 00:** Acido nitrico; acidi solfonitrici.
- **2814:** Ammoniaca, anidra o in soluzione acquosa.
- **2834 21 00:** Nitrati di potassio.
- **3102:** Concimi minerali o chimici azotati.
- **3105:** Concimi minerali o chimici contenenti due o tre degli elementi fertilizzanti (azoto, fosforo e potassio), altri concimi; prodotti di questo capitolo in tavolette o imballaggi lordi ≤ 10 kg.
 - *Esclusione:* **3105 60 00** (Concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti fosforo e potassio).

4. Ghisa, Ferro e Acciaio

Questo è il settore più vasto. Include le seguenti categorie:

- **2601 12 00:** Minerali di ferro e loro concentrati (diversi dalle piriti di ferro arrostate).
- **72:** Tutto il capitolo "Ghisa, ferro e acciaio", **con le seguenti eccezioni (non soggette a CBAM):**

- 7202 2 (Ferrosilicio)
- 7202 30 00 (Ferro-silico-manganese)
- 7202 50 00 (Ferro-silico-cromo)
- 7202 70 00 (Ferro-molibdeno)
- 7202 80 00 (Ferro-tungsteno e ferro-silico-tungsteno)
- 7202 91 00 (Ferro-titanio e ferro-silico-titanio)
- 7202 92 00 (Ferro-vanadio)
- 7202 93 00 (Ferro-niobio)
- Specifici codici 7202 99 (Ferro-fosforo, Ferro-silico-magnesio)
- **7204**: Cascami ed avanzi (rottami) di ghisa, ferro o acciaio.
- **Prodotti lavorati di ferro o acciaio** (codici specifici):
 - **7301**: Palancole.
 - **7302**: Elementi per la costruzione di strade ferrate.
 - **7303 00**: Tubi e profilati cavi, di ghisa.
 - **7304**: Tubi e profilati cavi, senza saldatura (ferro o acciaio).
 - **7305**: Altri tubi a sezione circolare, diametro esterno > 406,4 mm.
 - **7306**: Altri tubi e profilati cavi (saldati, ribaditi, ecc.).
 - **7307**: Accessori per tubi (raccordi, gomiti, manicotti).
 - **7308**: Costruzioni e parti di costruzioni (ponti, torri, porte, finestre, ecc.), escluse le costruzioni prefabbricate della voce 9406.
 - **7309 00**: Serbatoi e cisterne > 300 litri.
 - **7310**: Serbatoi, fusti e bidoni ≤ 300 litri.
 - **7311 00**: Recipienti per gas compressi o liquefatti.
 - **7318**: Viti, bulloni, dadi, tirafondi, ecc..
 - **7326**: Altri lavori di ferro o di acciaio.

5. Alluminio

- **7601**: Alluminio greggio.
- **7603**: Polveri e pagliette di alluminio.
- **7604**: Barre e profilati di alluminio.
- **7605**: Fili di alluminio.
- **7606**: Lamiere e nastri di alluminio (spessore > 0,2 mm).
- **7607**: Fogli e nastri sottili (spessore ≤ 0,2 mm).
- **7608**: Tubi di alluminio.
- **7609 00 00**: Accessori per tubi (raccordi, gomiti, manicotti).
- **7610**: Costruzioni e parti di costruzione (ponti, torri, finestre, ecc.), escluse le costruzioni prefabbricate della voce 9406.
- **7611 00 00**: Serbatoi e cisterne > 300 litri.
- **7612**: Serbatoi, fusti e bidoni ≤ 300 litri.
- **7613 00 00**: Recipienti per gas compressi o liquefatti.
- **7614**: Trefoli, cavi, trecce (non isolati per l'elettricità).
- **7616**: Altri lavori di alluminio.

6. Sostanze Chimiche (Idrogeno)

- **2804 10 00**: Idrogeno.

Note per il Periodo Definitivo (dal 01/01/2026)

- **Esclusione Militare**: Il Regolamento 2025/2083 conferma che le merci elencate nell'Allegato I non sono soggette al CBAM se destinate a essere trasportate o utilizzate nell'ambito di attività militari.
- **Soglia di Massa**: Sebbene le voci doganali rimangano quelle sopra elencate, dal 2026 entra in vigore



la **soglia *de minimis* di 50 tonnellate**. Se l'importatore (incluso il dichiarante autorizzato) importa complessivamente meno di 50 tonnellate nette di queste merci in un anno civile, è esentato dagli obblighi CBAM (ad eccezione di elettricità e idrogeno).